

Bruxelles prepara la revisione della direttiva antielusiva (Atad)

Stretta su società vuote

Regole contro i parcheggi di ricchezza

DI MATTEO RIZZI

Bruuxelles prepara la guerra contro le società di comodo, le scatole cinesi che permettono di parcheggiare la ricchezza in paesi a bassa tassazione. Il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ha annunciato una nuova direttiva antielusiva (Atad), il terzo aggiornamento dopo la prima introduzione del 2016. A scatenare la nuova mossa è l'indagine OpenLux, che ha messo in luce l'enorme rete di shell companies, società veicolo, utilizzate nel Lussemburgo. Secondo l'inchiesta, la ragnatela di società fittizie contiene patrimoni per 6.500 miliardi di euro, per il 90% detenuti da non residenti. L'indagine è stata avviata grazie al nuovo registro sulla titolarità effettiva introdotto dalla quarta e quinta direttiva antiriciclaggio Ue. Il Lussemburgo è uno dei pochi paesi europei ad aver istituito il registro obbligatorio (l'Italia è in notevole ritardo), rendendolo accessibile al pubblico. Secondo Gentiloni, intervenuto durante una relazione al parlamento europeo, l'Ue è «all'avanguardia» a livello mondiale sulla trasparenza delle società, ma deve assicurarsi che le regole siano effettivamente applicate da tutti gli stati membri. «L'indagine OpenLux ha rivelato che un gran numero di aziende non hanno rispettato i loro obblighi di segnalazione. Questa è una questione di controllo e naturalmente non è accettabile, né nel caso del Lussemburgo né di qualsiasi altro stato membro dell'Ue», ha detto il commissario.

Dac7 troppo poco ambiziosa. Il Parlamento europeo ha chiesto modifiche al progetto di direttiva che mira a tracciare e tassare le vendite degli utenti che guadagnano attraverso le piattaforme online. La nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7) richiede agli stati membri di scambiare automaticamente le informazioni a fini fiscali sul reddito guadagnato dai venditori che utilizzano le piattaforme online, come Airbnb o eBay, dal 2023. La proposta di modifica della direttiva, approvata a maggioranza dal parlamento Ue, richiede che le piattaforme non-Ue siano obbligate a registrarsi e a riferire le loro attività in un solo stato membro in cui svolge attività economiche sostanziali. Inoltre, i deputati chiedono di prevedere sanzioni armonizzate contro le piattaforme che non rispettano gli obblighi di segnalazione.

© Riproduzione riservata

Aiuti per pandemia, allarme riciclaggio

Frodi sui ristori, allarme antiriciclaggio. L'autorità bancaria europea (Eba) ha pubblicato il suo parere biennale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (Aml/Cft) che riguardano il settore finanziario dell'Unione europea. L'elenco comprende anche i nuovi rischi di riciclaggio emersi dagli sviluppi più recenti, inclusa la pandemia di Covid-19, che ha avuto un impatto sia sulla compliance delle imprese sia sulla vigilanza delle autorità competenti.

Rischi inaspettati, dice l'Eba - Dall'inizio della pandemia, le banche hanno dovuto adattarsi rapidamente e si teme che alcune non siano attrezzate in maniera sufficiente per mitigare i rischi che ne derivano. La riduzione dei ricavi di alcune imprese a causa della pandemia può, ad esempio, aver avuto un impatto negativo sulla compliance antiriciclaggio.

I reati della pandemia - L'attuale situazione sanitaria ha fatto impennare alcune tipologie di reato, come l'uso improprio di fondi pubblici, in particolare in relazione

al rapido esborso dei ristori di sostegno alle imprese. Si aggiunge, inoltre, il riciclo dei fondi derivanti dalle frodi relative alla vendita di prodotti medici. Ma c'è anche il pericolo dei nuovi clienti. L'aumento della ricerca di nuovi clienti a distanza a causa delle restrizioni può esporre il settore finanziario a ulteriori rischi di riciclaggio. Inoltre, l'Eba nota che le imprese con difficoltà finanziarie potrebbero cambiare la loro base di clienti, i loro prodotti e servizi o espandersi in aree geografiche che sono associate a maggiori rischi di riciclaggio, senza necessariamente essere adeguatamente attrezzate per gestire questi rischi. La pandemia ha avuto conseguenze anche sul lavoro delle autorità di vigilanza. La maggior parte delle autorità svolge le proprie attività a distanza, effettuando ispezioni virtuali con le organizzazioni sottoposte a vigilanza: incontri virtuali con le imprese, così come canali di comunicazione sicuri per facilitare test a campione dei file dei clienti.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

PER LE ENTRATE È IL CRITERIO SUI DIRITTI DI IMMAGINE

Film, conta il luogo del ciak

Sui diritti di immagine prevale il luogo di svolgimento dell'attività artistica. La risposta n. 139 pubblicata dall'Agenzia delle entrate in data 3 marzo 2021 illustra il regime fiscale dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine corrisposti a soggetto non residente, sia ai fini del diritto interno che della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna. In particolare, la fattispecie oggetto della risposta riguarda i redditi corrisposti da una società italiana in favore dell'attrice fiscalmente residente in Spagna a fronte di un contratto avente ad oggetto le prestazioni professionali dell'artista per la realizzazione di un film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico, nonché la cessione di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e di sfruttamento, spettanti all'artista medesima, in qualità di interprete ed esecutore, in relazione al suddetto film.

L'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto affermato nella risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255/E, conferma che i compensi erogati per la cessione dei suddetti diritti di sfruttamento e utilizzazione economica del diritto all'immagine dell'artista costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54, comma 1-quater, del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) in quanto «corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale».

Tale conclusione, chiarisce l'Agenzia delle entrate, trova applicazione «nel presupposto che l'attività artistica sia esercitata per professione abituale secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53 del Tuir». Ciò premesso l'amministrazione finanziaria, ritenendo che i proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto all'immagine fossero «componenti positivi aggiuntivi del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell'esercizio dell'attività professionale», ha concluso che ai fini della territorialità deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell'attività artistica nella quale i proventi medesimi sono stati attratti e, cioè, l'Italia (luogo di svolgimento delle riprese del film), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l'at-

tività di sfruttamento economico del diritto all'immagine. Ove territorialmente rilevanti, i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine scontano la ritenuta del 30 per cento prevista per i redditi derivanti dalle prestazioni artistiche svolte in Italia da soggetti non residenti. È interessante quindi osservare che l'amministrazione rinviava nella disciplina riguardante la territorialità dei redditi di lavoro autonomo un criterio immanente di attrazione tale per cui i redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine seguono la regola di territorialità stabilita per i redditi ascrivibili alla prestazione personale, ossia il luogo di svolgimento dell'attività. La Risposta, tuttavia, non chiarisce quale sarebbe il criterio di territorialità dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine nei casi in cui, ad esempio, tale sfruttamento fosse isolato e non si inquadrasse all'interno di un rapporto più ampio che contempli anche lo svolgimento di un'attività personale (ad esempio la prestazione artistica).

Richiamando i principi elaborati al paragrafo 9.5. del Commentario all'art. 17 del modello Ocse, l'amministrazione finanziaria conclude che tale disposizione (cui si uniforma la Convenzione Italia Spagna) trovi applicazione anche ai pagamenti per l'uso o la concessione in uso dei diritti d'immagine quando lo sfruttamento di tali diritti sia strettamente connesso alla prestazione artistica. Resta quindi esclusa l'applicazione della disciplina pattizia prevista per i canoni dall'art. 12 della Convenzione Italia Spagna. A tal proposito, conclude l'Agenzia, la stessa modalità di suddivisione del compenso (60% per la prestazione artistica e 40% per lo sfruttamento dei diritti di immagine) rafforza la tesi della natura accessoria e strumentale della cessione dei diritti di immagine rispetto alla prestazione artistica e, anche ai fini convenzionali, resta dunque confermata l'applicazione della ritenuta del 30% per le attività svolte nel territorio dello Stato.

Mario Tenore e Paolo Arginelli,
Pirola Pennuto Zei & Associati

© Riproduzione riservata

FRODI

Germania, i ristori in stand by

DI MATTEO RIZZI

La Germania sospende i ristori per le aziende a causa di frodi milionarie. Il governo tedesco ha temporaneamente bloccato l'assistenza finanziaria ad alcune società dopo aver identificato diversi casi di sospetta frode, ha detto il ministero dell'economia. Le frodi ammontano a 15 milioni di euro riporta l'*Handelsblatt* che cita fonti interne del Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Al momento si indaga su tre sospettati che sotto falsa identità si sono accreditati come intermediari (consulenti fiscali, avvocati o revisori dei conti) per conto di diverse società reali. I soldi degli aiuti sarebbero quindi confluiti direttamente nei loro conti e non in quelli delle società per le quali era stato richiesto l'aiuto. Ad essere sospesi, però, specifica Berlino, sono solo gli account, ossia i pagamenti parziali, che vengono temporaneamente sospesi come misura di sicurezza temporanea e legalmente necessaria a causa dei sospetti. Tuttavia, anche questi si riavvieranno a breve, assicura il ministero. L'erogazione degli aiuti è stata bloccata già venerdì scorso. La sospensione riguarda le aziende che hanno fatto richiesta di assistenza per gli aiuti straordinari di novembre e dicembre. Secondo il ministero, dall'inizio della crisi pandemica sono stati approvati più di 86 miliardi di euro in aiuti di stato. Sono sei i programmi di aiuto previsti dal governo tedesco: il programma speciale di prestito della banca pubblica KfW, l'aiuto ponte (per i ristori alle aziende), l'aiuto economico straordinario per novembre e dicembre, l'aiuto di riavvio per gli autonomi, il fondo di stabilizzazione (per ricapitalizzazioni e garanzie verso alcuni tipi di società) e il programma di garanzia. A inizio febbraio gli alti funzionari della coalizione di governo della cancelliera Angela Merkel hanno firmato l'ultimo pacchetto «Aiuto ponte III» che copre il periodo dall'1 novembre 2020 al 30 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi è previsto il cosiddetto aiuto per il riavvio.